SUPPLEMENTO
DELLA GAZZETTA NAPOLETANA
CIVICA-COMMERCIALE
REAL DISPACCIO.

ESsendo la pubblica Educazione uno de' principali oggetti delle paterne cure del Re N. S., perciò tra tutti gli altri mezzi, che in parte vi ha adoperati, e di altri molti, che intende di appreſtarvi vi ha praticato quello di richiamare ne' Suoi Regni la così detta Compagnia di Gesù, perchè col di lei esemplare contegno, e col disimpegno di molte opere di pietà, e di publiche iſtruzioni ad essa inerenti, poss' appreſtare ai suoi amatissimi fedeli sudditi, un mezzo pronto, sicuro, ed espedito, per cui ogn' ordine di persone possa ritrarne sommo vantaggio in tutto ciò, che ha rapporto alla prattica delle virtù Criſtiane. Sua Santità, cui la M. S. manifeſtò le sue giuſte premure, benignamente v' inerì, ed a queſto fine degnossi spedire un Breve Apoſtolico sul modello di quello spedito nel 1801. a petizione di Paolo I. Imperadore delle Russie. Cotal breve S. M. ha fatto già nelle forme regolari esecutoriare in queſto Regno di Napoli, ed ha dispoſto, che fosse anche esecutoriato nel Regno di Sicilia.

Siccome però per l'esecuzione dello ſtesso, vi bisogna molto zelo, attività, e vigilanza, così la M. S. ha comandato, che il Presidente Vecchioni Delegato della Reale Giurisdizione, assuma pure il Carico di Delegato della Compagnia di Gesù, e di particolar Delegato per la pronta, ed esatta esecuzione del Breve sudetto.

Nel Regno poi di Sicilia vi deſtina il Presidente della G. C. D. Asmundo Paternò, il quale unito al Consultore di quel Governo D. Giacinto Troysi, ed al Consigliere Conservatore di Azzienda D. Donato Tomaſi, debba eseguire quello che ſta in queſto Regno affidato al Presidente Vecchioni.

E' ugualmente volontà del RE che la Compagnia tanto in queſto, quanto nel Regno di Sicilia, per suo decente mantenimento abbia tutti quei Beni, che ora rimangono nelle rispettive Azziende, a patto però, che s' incarichi della soddisfazione di tutti i pesi, che alle ſtesse trovansi addossati per autorità di S. M., e de' ſuoi Miniſtri, a ciò deſtinati, e sotto l'espressa condizione, che nella reſtituzione di tali Azziende non s' intendi acquiſtato alla Compagnia suddetta alcun diritto di reintegra, per tutt' i Beni, e diritti, che trovansi alienati, censiti, donati, permutati, o in qualunque altro modo diſtratti: dovendosi la ceſſione ſuddetta in ogni futuro tempo riguardare come una nuova concessione, e largizione, che la Compagnia riconosce dalla ſola Sovrana Benificenza.

E poichè nella cessione di detta Azzienda molte cose non prevvedute meritano un maggiore dettaglio, e forse più Sovrane Provvidenze, per ciò la

* M. S.

M. S. *si riserva d'impartire sopra di tali oggetti* le sue supreme determinazioni in veduta delle rappresentanze, che al Real Trono saranno rassegnate da' nominati Ministri Delegati.

Considerando pure il RE, che agl' Individui della Compagnia necessita per ora un pronto Locale nella Capitale, quindi ha comandato, che alla stessa, il più presto che sia possibile si consegni il Collegio del Salvadore, anticamente detto il Gesù Vecchio, la Casa della Conocchia, il Collegio de' Nobili, e qualche altro Locale, che possa credersi necessario, ed opportuno all'esercizio delle opere annesse alla Compagna succennata.

E perchè quest' operazione abbia il suo sollecito effetto vuole la M. S. che il Segretario di Stato pel ripartimento Ecclesiastico se la senta col Segretario di Stato per lo Ripartimento delle Finanze; e ciò sopratutto all' oggetto di potersi altrove situare tutte l' Officine, che di presente si rattrovano ne' luoghi suddetti.

Siccome è pervenuto a notizia del RE con piena soddisfazione del suo Real animo che alcuni de' suoi amatissimi sudditi, dotati veramente d'animo religioso, ed animati dal pubblico bene, sieno disposti a lasciare, e donare per atti tra vivi de' beni stabili alla compagnia di Gesù; così la M. S. a questo riguardo, e per sempre più apprestare all' indicata Compagnia de' nuovi mezzi di commoda sussistenza, e per potersi pur da essa adempire le molte opere di pietà, che al di lei istituto vanno annesse, dispensando alla legge di ammortizzazione, le accorda la facoltà d'acquistare, e ciò a condizione di passarsi i nuovi acquisti alla Sovrana intelligenza per la Reale approvazone; e perchè S. M. estenda tal dispenza, a quel tempo che crederà più opprtuno.

A fronte di questa novella Sovrana determinazione, e volere del Re cedono tutte le Sovrane risoluzioni prese dal tempo dell'abolizione di essa Compagnia fino ad oggi: dovendo solo rimanere nella di loro fermezza tutte le alienazioni, donazioni e permute fate di autorità Sovrana nel modo già detto; e tutto ciò che viene disposto nell'ultimo breve Pontificio, avvalorato di *Regio exequatur*; e quanto ha la M. S. determinato colla presente risoluzione, e quanto sarà per ordinare a misura del bisogno e delle rappresentanze, che le saranno umiliate da' suddetti suoi Magistrati.

E poichè è persuaso il Re, che questa Sovrana Beneficenza abbia incontrato la soddisfazione di tutto il Pubblico; così pure sicura che i Prelati, e gli Ecclesiastici, e gli altri Ordini Regolari, tanto di questo Regno, quanto della Sicilia, si prestino dal canto loro a tuttociò, che poss' aver rapporto alla felice esecuzione del Breve Pontificio, e che non lasceranno di continuare col dovuto zelo, e colla dovuta esatezza al disimpegno de' di loro sacri doveri; avendo la M. S. colla rimmessione della Compagnia di Gesù dato agli stessi de' nuovi ajuti e mezzi come più facilmente adempire i loro obblighi. — Palazzo 6 Agosto 1804. — FRANCESCO MIGLIORINI.

PIUS

095

/

PIUS PAPA VII.	PIO PAPA VII.

Dilecte Filii Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

PER alias Nostras in forma Brevis datas litteras die 7. Martii 1801. petente Serenissimo Paulo I., tunc totius Russiæ Imperatore, justisque de causis animum nostrum moventibus, prævia ad infrascriptum tantum effectum derogatione similium in forma Brevis Litterarum Clementis XIV. Prædecessoris nostri incipiens — Dominus, ac Redemptor — Super suppressione, ac extinctione Regularis Ordinis Societatis Jesu datarum die 21. Julii anni 1773, Præsbyteris Secularibus in Imperio Russiæ degentibus, qui novæ Congregationi Societatis Jesu adscribi vellent, facultatem dedimus in unum corpus uniri, adunari, & conjungi, Sacramenta de consensu Ordinariorum administrandi, juventutem bonis moribus ac liberalibus disciplinis imbuendi & sub Regimine tunc in humanis agendis Francisci Kareu Superioris, ac Præsidis Generalis hujusmodi Congregationis a Nobis ad Nostrum, & Sedis Apostolicæ beneplacitum deputati intra fines

Amato Figlio Salute e Benedizione Apostolica.

IN forza di altre nostre lettere in forma di breve spedite sotto il dì 7 Marzo dell'anno 1801 a richiesta del Serenissimo PAOLO I. allora Imperatore di tutte le Russie, avendo avuto riguardo a varie cause che giustamente mossero l'animo nostro, derogando soltanto a questo effetto quanto stava sanzionato in simili lettere in forma di Breve della s. m. di Clemente XIV. nostro Predecessore che cominciano *Dominus ac Redemptor noster* sopra la suppressione, e totale abolizione dell'Istituto Regolare dei Gesuiti spedite in data de 21 Luglio 1773, fù da Noi data ed impartita la facoltà ai Preti Secolari che abitavano l'Impero suddetto delle Russie, qualora volessero ascriversi alla nascente Società Gesuitica, di potersi unire, congregare, e formare un sol Corpo, amministrando i Sacramenti col consenso de' Respettivi Ordinarj ammaestrando la Gioventù nei buoni costumi, nelle sante virtù, scienze, ed arti liberali; in somma fa-

nes cen-

n s dumtaxat Imperii Russiaci vivendi juxta Regulam Sancti Ignatii a Fel. Rec. PAULO Pontifice III. Prædecessore Nostro suis constitutionibus confirmatam, & approbatam, prout in iisdem litteris latius continetur.

Nuper vero carissimus in Christo filius Noster FERDINANDUS, Utriusque Siciliæ, & Hierusalem Rex illustris exponi Nobis fecit, videre sibi maxime in præsentium temporum circumstantiis profuturam ad Regni sui juventutem bonis moribus informandam, & rectis salutaribusque doctrinis instruendam, si quemadmodum in Russiæ Imperio, ita in suis Dominiis constitueretur eadem Congregatio Societatis Jesu, sub ipsa Regula Sancti Ignatii a laudato Paulo III. Pontefice confirmata, inter cujus præcipua munia sodalibus eidem adscriptis incumbentia, illud recensetur, adolescentes, aut in Collegiis alios, aut in publicis Gymnasiis Congregatos instruendi, ac erudiendi.

Nos igitur dicti FERDINANDI

cendo quanto viene prescritto nella regola di S. Ignazio confermata dalla s. m. di PAULO III. nostro predecessore, e sotto il governo, ed immediata temporaria giurisdizione del P. Francesco Kareu Superiore, e Preposito Generale di detta nascente Congregazione, destinato da Noi a piacere della S. Sede Apostolica per il solo dominio dell' Impero Russo.

Avendo intanto tempo fà il nostro Carissimo Figlio in Gesù Cristo FERDINANDO Re delle due Sicilie fatto a noi le medesime istanze per la istituzione della suddetta Congregazione dei Gesuiti sotto la Recola di S. Ignazio confermata dal lodato Ponteficie Paolo III. nei dominj delli due suoi Regni, egualmente che si trova stabilita nel sopraddetto Impero, perchè nelle attuali circostanze la credea, come la crede, molto necessaria, e profittevole per l'educazione, ed ammaestramento della Gioventù nei sani costumi, nelle sante virtù, e nei proprj doveri; con dovere coloro che vogliono ascriversi alla detta Società precisamente essere addetti ad istruire, ed ammaestrare i Giovani, o nei Collegj, o nelle pubbliche scuole.

Quindi vedendo che i desiderj di

DI Regis vota suorum subditorum Spiritualem, ac Temporalem utilitatem præseferentia, ac majorem Dei gloriam, & animarum Christi Fidelium salutem in primis respicientia, pro Pastoralis Nostri Officii debito, benigno animo excipientes, ex certa scientia, & matura deliberatione, Nostra, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, præfatas Nostras Apostolicas in forma brevis litteras pro Imperio Rossiaco datas, ad Regnum utriusque Siciliæ extendimus; ideoque facultatem tibi concedimus, & impartimur, ut sive per Te, sive per Dilectum Filium Cajetanum Angelini antedictæ Congregationis Procuratorem Generalem, omnes, & singulos qui in utriusque Siciliæ Regno Congregationi hujusmodi, quæ Petropoli, & in Imperio Rossiaco auctoritate Nostra per supradictas in forma Brevis litteras constituta existit nomen dare velint, eidem Congregationi unire ac conjungere intra fines Regni utriusque Siciliæ libere ac licite possis, & valeas. His autem in una, seu pluribus domibus congregatis, ac sub Tua, & pro tempore existentis Præpositi Generalis juxta primigeniam Sancti Ignatii Regulam a Paulo Pont. III. Prædecessore Nostro suis Apostolicis

di tal pio Monarca FERDINANDO riguardano l' utile spirituale, e temporale de' suoi sudditi, non che la Gloria di Dio, e salute delle anime. Noi adempendo il dovere di buon Pastore, accettiamo con trasporto di gioja i suoi voti, ed avendo ben maturamente ponderato l' affare, persuasi con certezza del futuro profitto, in virtù della piena potestà attaccata alla Dignità Pontificia, colle presenti lettere in forma di Breve estendiamo per i Regni delle due Sicilie quelle spedite anche in forma di Breve per l' Impero delle Russie; e perciò tanto a Te, che al Diletto Figlio P. Gaetano Angelini Procuratore Generale della detta Congregazione concediamo ampissima facoltà di potere tra i confini di detti due Regni delle due Sicilie unire, e congregare in un sol Corpo tutti coloro, che esistendo in detti due Regni volessero ascriversi alla detta Società Gesuitica, tale quale si trova già istituita in virtù del Breve Pontificio suddetto in Petropoli, e nell' Impero Russo. Dichiarando, e stabilendo colla stessa autorità, che tutti gl' ascritti in detta Società, e che vivono in una, o più case sotto l' obedienza del Preposito Generale, e tua,

cis constitutionibus confirmatam obedientia viventibus, ut pariter intra fines utriusque Siciliæ Regni ad puerorum institutionem in Catholica Religione, ac bonis moribus, & disciplinis incumbere, Collegia & Seminaria regere, itemque Christi fidelium Confessiones excipere, verbum Dei annuntiare, & Sacramenta administrare respectivis locorum ordinariis adprobantibus, & consentientibus libere, ac licite similiter posse decernimus, & declaramus, eosdemque, ac domus, Collegia, & Seminaria, sic ut præfertur erigenda Congregationis Societatis Jesu in Rossiaco Imperio constituto unimus, atque adgregamus, & sub Nostra, & Sedis Apostolicæ immediata subiectione, & protectione recipimus; Reservantes Nobis, & Successoribus Nostris Romanis Pontificibus ea decernere, ac præscribere, quæ ad Societatem ipsam firmandam, & communiendam in Domino noverimus expedire, quemadmodum etiam in prememoratis Nostris litteris die 8. *Martii* 1801, *quas hic pro expressis haberi volumus, Nobis, & Successoribus Nostris reservavimus.*

Decernentes has nostra præsentes litteras semper firmas, validas, & effi-

e tua, osservando la prima regola di S. Ignazio confermata da Paolo III. Pontefice di s. m. colle Apostoliche condizioni espresse nella Bolla, possano licitamente, e validamente regolare Seminarj, e Collegj addetti alla pubblica educazione, ed ivi attendere ad istruire i Giovani nei buoni costumi, e sante scienze; predicare la divina parola; ed amministrare i Sacramenti col permesso dei rispettivi ordinarj; come pure tutti gl' Individui che si ascrivono, non che le Case, Seminarj, e Collegj da erigersi sotto questo titolo di Gesuiti, vogliamo, che restino uniti, ed aggregati alla suddetta Congregazione eretta nell' Impero delle Russie, sottoposti immediatamente alla Nostra Pontificia giurisdizione, e ricevuti d' adesso sotto la nostra Apostolica Protezione. Riserbando a Noi, e nostri successori il prescrivere, e definire quanto sarà da noi stimato espediente per meglio fortificare, ed assodare nel Signore la predetta Società, siccome si trova una tale riserba notata nelle succennate nostre lettere degl' 8 Marzo 1801, le quali qui vogliamo che s'intendano per espresse.

Decretiamo finalmente le presenti lettere in qualunque tempo, luo-

efficaces fore, & esse suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtineri debere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, ac ab eis respective inviolabiliter observari. Non obstantibus quibuscumque ordinationibus, & Constitutionibus Apostolicis, Statutis, & consuetudinibus, privilegiis, quoque, & indultis, & litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, ac illis presertim Clementis XIV. incipientibus—Dominus ac Redemptor — *Sub annulo Piscatoris expeditis die 21. Julii 1773, in iis duntaxat quæ præsentibus Nostris contraria sunt. Quibus omnibus & singulis illarum tenorem præsentibus pro plene, & sufficienter expresso, & ad verbum inserto habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum tantum specialiter & expresse derogamus, ceterisque in contrarium quibuscumque. Volumus autem ut earumdem præsentium litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Judicio,*

[illegible]go, circostanza per valide, e [illegible]me, da dover conseguire pienament il diloro effetto in futuro, con recare il pieno giovamento a coro cui appartiene; e' comandino a tutti la esatta, ed inviolabile osservanza di quanto in essi contiene, non ostantino qualsivglino ordinazioni, e costituzioni Apostoliche, e stabilimenti, e consuetudini, privilegj, ed Induti, e lettere Apostoliche, in qualunque maniera concedute, confermate, e rinnovate contro le cose premesse, e particolarmente quelle di Clemente XIV. che cominciano *Dominus, ac Redemptor* sotto l'anello piscatorio nel dì 21 Luglio 1773, quali sebene non espresse, avendole come se fussero di parola a parola inserite, annulamo, e cassamo soltanto per quelle cose che si contengono contrarie a queste nostre lettere auttorità spedite, stando sempre ferme, e valide per tutto il rimanente; come pure non recando pregiudizio ogni altra cosa che possa essere alle presenti lettere opposta. Vogliamo intanto che ai transunti delle presenti lettere, o copie anche impresse, sottoscritte di pubblico Notaro, e munite col sugello di persona costituita in dignità ecclesiastica, sia pre-

cio, & extra adhibeatur, q[illegible] præ- sentibus ipsis adhiberetur, si fore[illegible] exhibitæ, vel ostensæ Datum R[illegible] mæ apud S. Mariam Majorem [illegible] Annulo Piscatoris die 30. Juli[illegible] 1804. — Pontificatus Nostri an- no quinto — R. CARD. [illegible] SCHIUS de Honestis.

DILECTO FILIO GABRIELI GRU- BER PRESBYTERO SUPERIORI, ET PRÆSIDI GENERALI CON- GREGATIONIS SOCIETATIS JESU IN IMPERIO ROSSIACO.

prestata la medesima fede, tanto nel giudizio, che fuori di esso, che si deve al proprio Originale. Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l' Anello Piscatorio nel dì 30 Luglio 1804. nell' an- no quinto del nostro Pontificato — R. CARD. BRASCHI de Honestis.

AL AMATO FIGLIO P. GABRIELE GRUBER PRETE SUPERIORE, E PREPOSITO GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DEI GESUITI NELL'IMPERO RUSSO.